



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 167 DEL 12 gennaio 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 9-10 gennaio 2010 - Diciannovesima giornata andata

Bologna-Cagliari 0-1
Fiorentina-Bari 2-1
Genoa-Catania 2-0
Internazionale-Siena 4-3
Juventus-Milan 0-3
Livorno-Parma 2-1
Napoli-Sampdoria 1-0
Palermo-Atalanta 1-0
Roma-Chievo Verona 1-0
Udinese-Lazio 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 gennaio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 55

1) SERIE A TIM

Gare del 9-10 gennaio 2010 - Diciannovesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. PARMA

Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Livorno-Parma sostenitori della Soc. Parma facevano esplodere un petardo e accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Roma-Chievo Verona sostenitori della Soc. Roma accendevano un fumogeno e facevano esplodere quattro petardi nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di €40.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori: 1) nel corso del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni fumogeni e bengala; 2) nel corso del secondo tempo, lanciato sei fumogeni nel recinto di giuoco e acceso sugli spalti vari fuochi, provocando la formazione sullo stadio di una densa coltre di fumo; 3) al 29° del secondo tempo, rivolto un coro costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti del portiere avversario; con recidiva ex art. 21 comma 2 CGS, in riferimento al provvedimento sanzionatorio di cui al C.U. n. 261 del 20 aprile 2009; entità della sanzione attenuata in considerazione della concreta cooperazione offerta dalla Società alle forze dell'ordine a fini preventivi ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, al carattere episodico del comportamento discriminatorio ed alla immediata azione svolta dalla Società, mediante opportune comunicazioni al pubblico, al fine di far cessare tale biasimevole condotta (art. 13 comma 1 lettera c CGS).

Ammenda di €20.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato ripetutamente nel settore occupato dalla tifoseria avversaria petardi, fumogeni e bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €9.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso nove bengala e fatto esplodere quattro petardi, lanciandone un altro nel settore della tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere un petardo nel proprio settore, altro nel recinto di giuoco ed altro ancora nel settore della tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €1.500,00 : alla Soc. **BOLOGNA** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva specifica.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMIRON Sergio Bernardo (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ALVAREZ CASTILLO Jose' Ignacio (Fiorentina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

BELLUSCI Giuseppe (Catania): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CRIBARI Emilson Sanchez (Siena): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un ironico applauso.

GARICS Gyorgy (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MARANGON DONIBIER Alexander (Roma): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo ad un avversario di andare a rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FERREIRA DA SILVA Reginaldo (Siena): per avere, al termine della gara, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni insultanti; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €5.000,00

PANUCCI Christian (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Settima sanzione); per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore avversario afferrandolo per i capelli e spingendolo; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMBROSINI Massimo (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CARBONI Ezequiel Alejo (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CARVALHO DE OLIVEIRA Amauri (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DONADEL Marco (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

INLER Goekhan (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

KJAER Simon (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

KOLAROV Aleksandar (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZAURI Luciano (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.000,00

DONI Cristiano (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BRANDAO Goncalvo Jardim (Siena)
MEGGIORINI Riccardo (Bari)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

SNEIJDER Wesley (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

CONTI Daniele (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

GUANA Roberto (Bologna)
MILANETTO Omar (Genoa)

SESTA SANZIONE

CODREA Paul Costantin (Siena)
MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)

QUINTA SANZIONE

POULSEN Christian Bager (Juventus)
STANKOVIC Dejan (Internazionale)
STENDARDO Guglielmo (Lazio)
YEPES Mario (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CRISCITO Domenico (Genoa)
DA SILVA DALBELO Felipe (Fiorentina)
MANDELLI Davide (Chievo Verona)
PACI Massimo (Parma)
RIVAS LOPEZ Nelson Enriquez (Livorno)
ZIEGLER Reto (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

FIRMANI Fabio (Lazio)
GARGANO Walter Alejandro (Napoli)
LICHTSTEINER Stephan (Lazio)
LUNARDINI Francesco (Parma)
MANTOVANI Andrea (Chievo Verona)

RAGGI Andrea (Bologna)
SCULLI Giuseppe (Genoa)
TIRIBOCCHI Simone (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

PARISI Alessandro (Bari)
PAROLA Andrea (Cagliari)
TALAMONTI Leonardo Jose (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

SAMUEL Walter Adrian (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

SUAZO VELASQUEZ Oscar David (Genoa)
ZALAYETA Marcelo (Bologna)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €5.000,00

MACCARONE Massimo (Siena): per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione irrispettosa. (Seconda sanzione).

c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €5.000,00

MIHAJLOVIC Sinisa (Catania): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica e rivolgendo al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa, che reiterava uscendo dal terreno di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAESE Fabrizio (Siena): per avere, al termine della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 GENNAIO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta